

**DIRETTORIO GENERALE  
DELLA SOCIETÀ DEL DIVIN SALVATORE**

**CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL 14°, 15° E 16° CAPITOLO GENERALE  
ED APPROVATE DALLA SANTA SEDE**

**VERSIONE Settembre 2023: con le modifiche apportate dal 17° (2006), 18° (2012) e 19°(2018)  
capitolo generale**

**traduzione italiana del testo ufficiale inglese**

**CAPITOLO I**

**LA NOSTRA VOCAZIONE E MISSIONE SALVATORIANA**

1.1 Lo stemma della Società mostra l'effigie del Salvatore docente con la croce sullo sfondo e l'iscrizione circolare: JESUS CHRISTUS, DEI FILIUS, SALVATOR (Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore).

1.2 Il sigillo della Società porta la stessa immagine del Salvatore docente con la croce, ma con l'iscrizione propria del rispettivo ufficio.

1.3 L'abito della Società ha un cingolo con quattro nodi, simboleggianti i tre voti e l'apostolato. L'uso dell'abito è precisato negli statuti provinciali, rispettando gli usi della Chiesa locale.

1.4 La festa titolare della nostra Società è la Natività di nostro Signore e Salvatore (25 dicembre). La festa principale mariana è quello della Madre del Salvatore (11 ottobre). Celebriamo l'anniversario della nostra fondazione nella festa dell'immacolata Concezione (8 dicembre), giorno in cui rinnoviamo 11 Dio il nostro impegno nella Società. Veneriamo inoltre Maria come Regina degli Apostoli. Celebriamo le feste dei nostri Patroni e commemoriamo la festa della Beata Maria degli Apostoli (5 settembre) e l'anniversario della morte del nostro Fondatore (8 settembre).

1.5 Membri della nostra Società sono coloro che hanno emesso i voti nella Società - sacerdoti, diaconi, fratelli e scolastici - conforme alle nostre regole e al diritto comune della Chiesa. In virtù del battesimo e della professione religiosa, esiste tra tutti i membri una fondamentale

uguaglianza nella dignità e nell'azione, per cui tutti cooperano alla nostra vita comunitaria e alla missione secondo la propria condizione e funzione.

1.6 La Società del Divin Salvatore, la Congregazione delle Suore del Divin Salvatore e la Comunità Internazionale del Divin Salvatore formano la Famiglia Salvatoriana. Tutti sono ispirati dallo stesso carisma e inviati per la stessa missione. Fedele alla visione di Padre Jordan, la Società si sforza di compiere la sua missione collaborando con la Congregazione e la Comunità Internazionale. La Società promuove anche gli ideali salvatoriani tra gli altri e li incoraggia ad assumere impegni apostolici per edificare lo spirito cristiano nel loro ambiente.

## **CAPITOLO II**

### **LA NOSTRA VITA APOSTOLICA**

2.1 Ogni provincia ha il dovere e il diritto di scegliere i propri campi di apostolato, in accordo con la Chiesa locale. La provincia stabilisce nei suoi statuti le procedure per accettare, continuare o mettere fine alle opere di apostolato. Nella scelta delle attività apostoliche la provincia segue le ordinanze del capitolo generale e consulta il generalato. Se gli indirizzi di apostolato in una provincia devono essere cambiati, è richiesto il consenso del generalato.

2.2 È compito del capitolo provinciale valutare le attività apostoliche della provincia e adattare alle necessità del momento.

2.3 Si aspetta dai membri che siano disposti a lavorare nelle comuni attività apostoliche e a sostenerle.

2.4 In conformità alla volontà di Cristo che tutti siano una cosa sola cooperiamo attivamente negli sforzi ecumenici in mezzo al popolo di Dio.

2.5 Le province devono individuare e preparare dei membri e dei collaboratori al servizio delle Chiese in via di sviluppo e provvedere loro gli aiuti spirituali e materiali.

2.6 Prima di iniziare il loro ministero nella Chiesa di altri paesi, di cultura diversa, i membri ricevono una preparazione speciale, in modo che capiscano lo stile di vita e la mentalità del popolo che intendono servire e sappiano adattarsi ad essi.

2.7 Seguendo lo spirito del nostro Fondatore, impieghiamo nelle nostre attività apostoliche tutti i mezzi moderni di diffusione.

2.8 Ogni unità e la Casa Madre hanno una politica globale di salvaguardia per la protezione dei bambini, degli adolescenti e degli adulti vulnerabili.

a) Questa politica è approvata e promulgata dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio e rivista una volta in ogni mandato del generalato.

b) La politica è attuata a livello di unità da un organismo permanente che ha la maggioranza dei membri che sono specialisti laici in questo campo.

c) Ogni apostolato diretto ai bambini o agli adulti vulnerabili sotto il controllo della nostra Società ha una propria politica di salvaguardia.

d) Queste politiche di salvaguardia devono affrontare le seguenti questioni:

i) l'istituzione di commissioni di tutela unitaria con il coinvolgimento di professionisti laici;

ii) l'indagine neutrale e obiettiva di tutte le accuse;

iii) la fornitura di servizi di sensibilizzazione e cura compassionevoli per le vittime;

iv) la gestione adeguata dei membri imputati;

v) la segnalazione alle autorità civili;

vi) l'educazione regolare dei membri, sia nella formazione iniziale che permanente, sulla condotta adeguata e sulla realtà della cattiva condotta sessuale;

vii) le politiche e le procedure della Chiesa universale e locale.

2.9 Per garantire l'attuazione delle politiche di salvaguardia

a) I superiori dell'unità riferiscono tempestivamente al superiore generale tutte le accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti di bambini o adulti vulnerabili da parte di un membro, insieme a un resoconto delle azioni intraprese in ciascun caso.

b) Il generalato stabilisce procedure per garantire la segnalazione di tutte le accuse di abuso di bambini o adulti vulnerabili contro i nostri membri mediante un questionario annuale ai superiori delle unità. Esamina tutte le azioni intraprese dalle unità per garantire che siano state eseguite le procedure adeguate.

## **CAPITOLO III**

### **LA NOSTRA VITA SECONDO I CONSIGLI EVANGELICI**

#### **I CONSIGLI EVANGELICI IN GENERE**

3.1 L'impegno di vivere i consigli evangelici di castità celibataria, di povertà e di obbedienza nella Società del Divin Salvatore è assunto prima con la professione temporanea, poi con la professione perpetua dei voti.

3.2 Un documento con indicazioni del luogo e della data della professione temporanea o perpetua deve essere firmato sia da chi emette la professione che da chi la riceve. Tale documento deve essere conservato nell'archivio provinciale.

#### **POVERTÀ**

3.3 Gli statuti provinciali assicurano che i documenti di cui si parla negli art. 317 e 318, siano redatti a tempo dovuto e in modo che ne sia garantita la validità legale. Questi documenti devono essere conservati nell'archivio provinciale.

3.4 Come regola generale la comunità provvede in modo uguale alle necessità di tutti i membri. Per quanto riguarda i bisogni personali, si tiene conto delle differenti condizioni individuali di lavoro, di salute e dell'età dei membri.

3.5 Conti e casse personali, su cui la comunità non ha controllo, sono proibiti. I membri rendono conto di tutto il denaro, come è prescritto negli statuti provinciali.

3.6 La Società impiega i suoi beni solo per la formazione e il mantenimento dei suoi membri, per l'adempimento della sua missione, per il miglioramento delle condizioni dei poveri e bisognosi e per il sostentamento delle opere caritative. Gli statuti provinciali danno norme concrete in materia.

3.7 In qualunque parte del mondo vivano Salvatoriani, il loro stile di vita deve essere improntato alla semplicità e al distacco. Le nostre comunità devono evitare il lusso, ogni caccia al guadagno e l'accumulo di ricchezza collettiva. Gli statuti provinciali danno norme concrete in materia.

3.8 Per quanto è possibile, ogni comunità è autosufficiente e contribuisce all'amministrazione e allo sviluppo della provincia, all'educazione e formazione dei membri e all'adeguata cura dei confratelli malati e anziani.

3.9 La comunione di beni impone che le opere di apostolato che hanno la priorità in una provincia, siano sostenute da tutti i membri e le comunità della provincia. Tale comunione implica inoltre la solidarietà delle province tra di loro, con le unità amministrative missionarie e con la Società intera.

## **OBEDIENZA**

3.10 Ogni comunità tiene incontri periodici in cui i membri si ascoltano l'un l'altro, con riguardo agli interessi dell'individuo, della comunità, della Società e della Chiesa, per conoscere e adempiere meglio la volontà di Dio.

3.11 È dovere del superiore guidare la comunità ad una decisione e provvedere che venga eseguita. Se non viene raggiunta nessuna decisione, la comunità seguirà la decisione del superiore.

3.12 I membri che si trovano in un conflitto di coscienza riguardo ad un compito loro assegnato, devono riconsiderare serenamente la propria posizione e quella del superiore e della comunità. Possono, qualora lo ritenessero necessario, appellarsi.

## **CAPITOLO IV**

### **LA NOSTRA VITA DI COMUNITÀ**

4.1 Gli statuti provinciali danno direttive per conservare e promuovere la vita in comune.

4.2 Questioni private della comunità e dei suoi membri devono essere trattate con riservatezza.

4.3 Visite in famiglia, vacanze e viaggi personali sono regolati negli statuti provinciali.

4.4 Il nostro interesse fraterno si estende a coloro che hanno lasciato la Società; rimaniamo in contatto con loro, per quanto è possibile.

4.5 Pratichiamo l'ospitalità nelle nostre case. Genitori, parenti, benefattori e collaboratori sono particolarmente bene accolti e occupano un posto speciale nelle nostre preghiere.

4.6 Coloro che prestano servizio nelle nostre comunità vengono trattati secondo i principi della giustizia sociale e della carità fraterna.

## **CAPITOLO V**

### **LA NOSTRA UNIONE CON CRISTO**

5.1 Promoviamo una liturgia viva nelle nostre case e nel nostro ministero pastorale, in modo che tutti vi possano partecipare attivamente.

5.2 Dedichiamo ogni giorno almeno una mezz'ora alla meditazione e un po' di tempo alla lettura spirituale.

5.3 Riconosciamo l'importanza della autodisciplina, i principi della vita ascetica e la necessità di una buona salute fisica e psichica come parti integranti della vita spirituale. I superiori e le comunità devono garantire che sia disponibile una guida spirituale e incoraggiare i singoli membri a cercare aiuto in caso di bisogno.

## **CAPITOLO VI**

### **LA NOSTRA FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE**

#### **VOCAZIONI**

6.1 Le province provvedono personale adatto, un programma adeguato e mezzi materiali per promuovere vocazioni per la Chiesa e per la Società. Gli statuti provinciali danno norme particolari.

6.2 È compito di ciascun membro cercare vocazioni. Promoviamo la giornata mensile di preghiera per le vocazioni.

## **AMMISSIONE NELLA SOCIETÀ**

6.3 L'ammissione al noviziato è preceduto dal postulato. Gli statuti provinciali stabiliscono i criteri per l'ammissione al postulato e le norme riguardanti la durata e la forma, come pure altri dettagli.

## **NOVIZIATO**

6.4 Il programma di studi nel noviziato comprende almeno i seguenti temi: Sacra Scrittura e questioni fondamentali della fede; vita religiosa e voti; le nostre regole, il nostro carisma e la nostra storia; inoltre lo studio della realtà sociale, culturale e teologica dell'apostolato. Durante il noviziato non sono permessi studi professionali.

6.5 Ogni provincia può integrare il suo programma di noviziato con periodi di formazione nell'attività apostolica fuori della casa del noviziato, in conformità alle norme comuni della Chiesa.

6.6 I novizi stanno sotto la direzione del maestro dei novizi che è responsabile dell'espletamento del programma di formazione nel noviziato.

## **PROFESSIONE TEMPORANEA E PERPETUA**

6.7 Il noviziato si conclude con la professione temporanea.

6.8 Coloro che hanno emesso la professione temporanea sono membri della Società e con le emissioni della professione perpetua vengono definitivamente incorporati alla comunità con tutti i diritti e doveri prescritti nelle nostre regole.

6.9 La formazione iniziale di un membro continua durante la professione temporanea e il periodo degli studi ordinari. Quelli che studiano per il sacerdozio o il diaconato permanente rimangono sotto la direzione del responsabile della loro formazione fino all'ordinazione e/o al completamento degli studi teologici ordinari.

6.10 La professione temporanea viene rinnovata ogni anno durante un periodo di almeno tre anni e, normalmente, non più di sei. In casi eccezionali il periodo può essere prolungato a nove anni. Questa professione può essere anticipata secondo quanto prevede il diritto comune della Chiesa. Entro questi limiti di tempo gli statuti provinciali possono dare ulteriori norme.

6.11 Il membro emette la professione temporanea e perpetua secondo il rito descritto nell'Ordo Professionis Religiosae. Un periodo di rinnovamento spirituale precede la pubblica emissione dei voti. Norme più concrete sono date negli statuti provinciali.

### **FORMAZIONE PERMANENTE**

6.12 Tutti i membri hanno il dovere di prendere parte ai programmi che mirano alla crescita personale e professionale. Gli statuti provinciali stabiliscono in che modo questo viene attuato e provvedono personale e mezzi occorrenti.

6.13 È necessario che tutti i membri abbiano del tempo libero e mantengano un sano equilibrio tra lavoro e riposo.

### **PROGRAMMA DI FORMAZIONE**

6.14 Ogni provincia elabora un programma per la formazione iniziale e permanente che rispetti il carisma e lo scopo apostolico della Società, le direttive ecclesiastiche e le condizioni culturali e sociali del proprio paese. I programmi di formazione iniziale devono essere approvati dal generalato.

6.15 Qualora si desideri, si può elaborare un programma comune a livello interprovinciale o regionale. Inoltre le province collaborano tra loro scambiandosi materiale e metodologie di formazione.

6.16 Le province sottopongono a periodiche revisioni i loro programmi di formazione onde assicurarsi che essi corrispondano ai bisogni.

6.17 Tutte le province procurano ai membri capaci l'opportunità di prepararsi per il compito di direzione nella formazione iniziale e permanente.

## CAPITOLO VII

### IL GOVERNO DELLA SOCIETÀ

#### IL GOVERNO IN GENERALE

7.1 I seguenti principi regolano la nostra partecipazione al governo:

a) Corresponsabilità afferma che il benessere della Società dipende dal senso di responsabilità di tutti i membri. Pertanto i membri partecipano all'esercizio della comune responsabilità con la partecipazione attiva alle varie forme di governo e con la sincera collaborazione, il dialogo e la consultazione tra di loro e con coloro che servono la comunità rivestendo una carica.

b) La sussidiarietà afferma che le decisioni dovrebbero essere prese al livello più basso possibile e al livello più alto necessario. Tutela la libera iniziativa e la relativa autonomia dei singoli e delle unità amministrative inferiori rispetto all'autorità superiore. Il livello superiore coordina e unifica gli sforzi dei livelli inferiori. Promuove gli scopi degli inferiori e fornisce aiuto quando necessario. Il livello superiore interviene solo quando è necessario per il bene generale, per il bene delle comunità in questione, o per il bene della comunità inferiori.

c) La solidarietà afferma che ogni membro e gruppo deve rispettare e cooperare per il bene di tutti, sia allo stesso livello che ad altri livelli. Le unità collaborano alle azioni e alle direttive del generalato per promuovere il bene comune.

d) Responsabilità e resoconto comportano che ogni membro deve essere disposto ad accettare le legittime direttive di coloro che hanno autorità, mentre questi devono aver cura che i membri si conformino allo spirito, alle regole e alla tradizione della Società. Tutti quelli che rivestono una carica ne sono responsabili davanti a Dio, alla Chiesa e alla comunità. Quelli che hanno particolare responsabilità nella Società devono presentare chiare relazioni della loro amministrazione, come specificano le nostre regole.

7.2 Il diritto alla voce attiva e passiva è definito come segue:

a) I membri che vivono e lavorano con un contratto in un'altra provincia hanno voce attiva e passiva nella medesima per la durata del contratto. Essi conservano la voce passiva nella propria provincia solo per quanto è concordato nel contratto.

b) I membri del generalato e l'economista generale conservano la voce attiva nella propria unità. Gli altri ufficiali e collaboratori del generalato mantengono la voce attiva e passiva durante la loro assenza dalla unità secondo quanto è stato convenuto nel contratto tra la unità e il generalato.

c) Membri esclaustrati non hanno voce né attiva né passiva.

d) I membri possono esercitare la voce attiva solo in una unità alla volta.

## IL CAPITOLO GENERALE

7.3 Per la convocazione di un capitolo generale si devono osservare le seguenti procedure:

- a) Il superiore generale convoca il capitolo generale ordinario nove mesi prima del suo inizio.
- b) Nella lettera di convocazione comunica il tempo e il luogo del capitolo generale che vengono stabiliti dal generalato dopo consultazione con il sinodo generale.
- c) Il superiore generale indica inoltre gli argomenti principali che saranno discussi dal capitolo generale; altri argomenti possono essere aggiunti all'ordine del giorno su richiesta dei capitoli provinciali e dei singoli membri.
- d) La lettera del superiore generale ricorda ai membri l'importanza del capitolo e li esorta ad accompagnare il capitolo con la loro preghiera.

7.4 Entro quattro mesi dalla pubblicazione della lettera di convocazione ogni provincia celebra un capitolo nel quale vengono eletti i delegati al capitolo generale e formulate le proposte per il medesimo. I risultati di questi capitoli vengono inviati al generalato entro cinque mesi dalla pubblicazione della lettera di convocazione.

7.5 Il generalato provvede segretari, traduttori, cronisti e ogni altro personale necessario per l'efficienza dei lavori capitolari.

7.6 L'elezione dei delegati e loro sostituti al capitolo generale viene fatta come segue: dalle province, pro-province e vicariati sulla seguente base proporzionale: per ogni cinquanta membri o frazione di essi con voti temporanei o perpetui le province eleggono un delegato di voti perpetui. Un membro viene computato solo nell'unità amministrativa in cui esercita voce attiva. Per il censimento si fa riferimento al giorno in cui il superiore generale ha pubblicato la sua lettera di convocazione.

7.7 Il generalato o il capitolo generale possono chiamare, di loro iniziativa o su richiesta di una provincia, degli esperti al capitolo generale. Questi non sono membri del capitolo e non godono della voce attiva nel capitolo né della voce passiva per qualsiasi ufficio nel capitolo.

7.8 Avanti la prima seduta del capitolo generale, il generalato pubblica la procedura e l'ordine del giorno, onde i capitolari possano prenderne visione.

7.9 Sotto la presidenza del superiore generale i capitolari discutono, correggono ed approvano la procedura e l'ordine del giorno; possono inoltre costituire gruppi di studio e segnare loro dei compiti specifici.

7.10 Gli altri ufficiali del capitolo generale vengono eletti nel modo seguente:

a) Il presidente, ottenuto il consenso dei candidati, propone, per l'elezione, membri del capitolo generale per gli uffici di scrutatori, di segretario del capitolo e di due vicepresidenti. La procedura per queste elezioni è la stessa usata per l'elezione dei consultori generali.

b) I moderatori dei gruppi di studio del capitolo generale vengono eletti dai membri dei gruppi stessi seguendo procedure adottate da ogni gruppo.

7.11 Il comitato direttivo è composto dal consiglio di presidenza, dal segretario del capitolo e da un membro del generalato. Dirige gli affari del capitolo e ha il potere di proporre modifiche all'ordine del giorno e alle procedure, se necessario. Stabilisce il programma giornaliero e coordina i lavori delle commissioni e delle sessioni plenarie del capitolo. Il presidente del capitolo funge da presidente del comitato direttivo, agisce ufficialmente a nome del capitolo e presenta i verbali del capitolo al generalato.

7.12 Gli scrutatori del capitolo controllano che le schede per le elezioni siano consegnate in modo regolare, cioè segretamente e separatamente. Prima di computare i risultati della votazione, contano le schede. Il numero delle schede non deve superare il numero dei votanti presenti. Quindi procedono allo spoglio delle schede leggendo ad alta voce i voti. Al termine dello spoglio il presidente del capitolo annuncia ufficialmente i risultati della votazione.

7.13 I protocollisti del capitolo stendono i verbali delle sedute plenarie. Li preparano al più presto possibile e li mettono a disposizione dei capitolari.

7.14 Il segretario del capitolo coordina i servizi di segreteria. Egli si prende cura che i documenti siano tradotti, dattiloscritti, ciclostilati e distribuiti ai capitolari. Provvede, inoltre, che il capitolo elegga un gruppo di studio che legga, approvi e firmi i verbali.

7.15 Il capitolo generale può assegnare compiti specifici ai gruppi di studio. È compito di tali gruppi studiare gli argomenti loro assegnati, valutare le formulazioni della commissione preparatoria e presentare proposte scritte al giudizio delle sedute plenarie. Ogni gruppo presenta ed espone le sue proposte alla seduta plenaria.

7.16 Il capitolo generale determina con la maggioranza assoluta dei votanti presenti, quando si debba procedere alla elezione del generalato. Se si effettua una votazione di sondaggio per il superiore generale, deve trascorrere almeno un giorno prima delle elezioni. Dopo l'elezione del superiore generale, viene concesso a questo un certo tempo per scegliere i suoi candidati per il ruolo di vicario generale e di consultori generali. I membri eletti al generalato, ma non presenti al capitolo generale, hanno voce attiva per i rimanenti lavori del capitolo, I membri del generalato uscente continuano a godere della voce attiva e passiva del capitolo.

7.17 Il presidente del capitolo accetta o chiede la mozione per la chiusura del capitolo. Questa mozione deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi dei votanti presenti. Il capitolo può demandare al generalato questioni non definite che non comportino decisioni di fondamentale importanza per l'intera Società.

7.18 Le procedure per il capitolo generale straordinario vengono desunte dal generalato dalle procedure stabilite per i capitoli generali ordinari.

7.19 I membri del generalato vengono eletti nel modo seguente:

a) Il superiore generale viene eletto dal capitolo generale con la maggioranza assoluta dei votanti presenti, secondo le seguenti procedure:

Prima dell'elezione stessa, il capitolo generale può decidere per una o più votazione di sondaggio in cui ogni elettore sceglie due nomi nell'ordine di priorità. I risultati di questa votazione di sondaggio vengono pubblicati con indicazione del totale dei voti, di prima e di seconda preferenza, ottenuto da ciascun membro. Nella prima effettiva votazione gli elettori scrivono il nome del loro candidato; essi sono liberi di votare per chiunque essi considerano degno tra gli eleggibili alla carica. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti, la procedura viene ripetuta con una seconda e, se necessario, una terza votazione.

Nella quarta votazione si fa il ballottaggio tra i due membri (o il numero prossimo a due) che hanno ottenuto il più alto numero di voti nella terza votazione. Se anche questa quarta votazione non porta alcun risultato decisivo, si procede ad una quinta nella maniera identica alla quarta.

Se poi nella quinta votazione il ballottaggio finisce in parità, è eletto superiore generale il candidato più anziano per professione oppure, in caso avessero fatto ambedue la professione nello stesso tempo, il più anziano per età.

b) Il vicario, generale viene proposto dal superiore generale ed eletto dal capitolo generale nel modo seguente: il superiore generale propone i nomi fino ad una terna tra i membri eleggibili e l'elezione si svolge nello stesso modo dell'elezione del superiore generale.

c) Gli altri consultori generali vengono proposti ed eletti nel modo seguente: dopo essersi consultato con il vicario generale e gli altri capitolari, il superiore generale, consapevole dei compiti da espletare, propone un membro eleggibile per ogni carica e sottopone la lista dei candidati proposti al capitolo generale. Il capitolo generale tratta singolarmente la candidatura per ogni carica e l'elezione procede nella stessa maniera di quella del superiore generale.

7.20 Il capitolo generale riesamina la vita della Società e il suo spirito apostolico alla luce del carisma della Società. Tutte le decisioni sono prese per mezzo di votazione o di elezione. Tutte le decisioni hanno bisogno della maggioranza assoluta, a meno che non venga stabilito diversamente.

Al capitolo generale competono i seguenti compiti:

a) apportare cambiamenti nelle costituzioni, previa approvazione della Santa Sede; questi cambiamenti richiedono la maggioranza di due terzi;

- b) revisionare il direttorio generale; eventuali cambiamenti richiedono la maggioranza di due terzi;
- c) rivedere le ordinazioni e le direttive del capitolo generale precedente;
- d) promulgare nuove ordinazioni e direttive;
- e) eleggere il superiore generale, i consultori generali e l'economo generale e, se trova opportuno, altri ufficiali;
- f) eleggere i membri della commissione finanziaria;
- g) introdurre modifiche nelle norme procedurali generali per il governo internazionale;
- h) approvare priorità per il prossimo mandato;
- i) costituire commissioni internazionali e definire le loro competenze;
- j) esaminare le relazioni presentate dal superiore generale, dai consultori generali, dall'economo generale e dai superiori provinciali, pro-provinciali e dei vicariati.
- k) approvare o emendare il piano biennale di amministrazione finanziaria presentato dal generalato e stanziare dalle contribuzioni delle province i fondi necessari all'attività del generalato e al sostegno dei progetti internazionali;
- l) emanare ordinazioni a determinare la competenza del generalato quali: firmare o rescindere contratti a nome della Società, accollarsi debiti o altri obblighi, approvare le spese e gli investimenti dei fondi, premesso che in tutti questi casi siano implicati solo i fondi e i possedimenti del generalato;
- m) provvedere alla pubblicazione, ad uso dei membri, delle relazioni sulla condizione generale della Società e dei provvedimenti presi dal capitolo generale. La redazione e la pubblicazione sono curate dal generalato.
- n) determinare il periodo di tempo entro il quale i capitoli provinciali devono riunirsi dopo il capitolo generale per adempiere ai suoi obblighi.

## **IL SINODO GENERALE**

7.21 Tutte le sessioni del sinodo generale si svolgono in un luogo e in un tempo stabiliti dal generalato, previa consultazione del sinodo stesso. Una sessione ordinaria del sinodo generale ha luogo ogni due anni dopo un capitolo generale. Sessioni straordinarie possono essere indette dal generalato oppure su richiesta di almeno la metà dei membri del sinodo. Il sinodo generale, per poter agire validamente, richiede la presenza del numero legale di due terzi dei convocati.

7.22 I superiori dei vicariati sono osservatori nei sinodi generali. Il generalato o il sinodo generale possono chiamare, di propria autorità o su richiesta di un superiore provinciale, altri osservatori o esperti al sinodo generale. Gli osservatori né gli esperti non sono membri del sinodo e non godono della voce attiva nel sinodo né della voce passiva per qualsiasi ufficio in esso.

7.23 Le procedure per tutte le sessioni del sinodo generale sono desunte dal generalato tra quelle del capitolo generale e approvate dal sinodo stesso.

7.24 Come un consiglio generale ampliato, il sinodo generale può essere consultato in ogni tempo. I compiti del sinodo generale in sessione ordinaria sono i seguenti:

- a) valutare le relazioni presentate dal generalato, dai superiori provinciali e dagli ufficiali del generalato;
- b) valutare e, se è necessario, revisionare le priorità stabilite dal capitolo generale;
- c) provvedere alla pubblicazione, ad uso dei membri, delle relazioni sulla situazione generale della Società e dei provvedimenti presi dal sinodo generale;
- d) adempiere tutti gli altri compiti assegnati ad esso.

7.25 Il superiore generale ha bisogno del voto deliberativo del sinodo generale:

- a) per chiarire o adattare le ordinazioni del precedente capitolo generale secondo l'esatta intenzione del capitolo;
- b) per approvare il piano biennale di amministrazione finanziaria presentato dal generalato e apportare variazioni al piano dei contributi delle province.
- c) per coprire il posto vacante di vicario generale.
- d) per determinare le modalità di preparazione del capitolo generale e la composizione e le date delle riunioni della commissione preparatoria.

7.26 Il sinodo generale ha il diritto di chiedere la convocazione di un capitolo generale straordinario con la maggioranza di due terzi dei voti.

7.27 La sessione straordinaria del sinodo generale tratta gli argomenti per cui è stata convocata. Può, inoltre, svolgere tutti i compiti di una sessione ordinaria.

7.28 I membri del sinodo generale possono votare su tutte le questioni loro presentate, tranne in casi che riguardano:

- a) il giudizio sulle loro proprie azioni amministrative,
- b) la legittimità o la validità di attività e direttive delle loro province;
- c) l'attuazione, da parte loro, delle direttive stabilite dal capitolo generale e dal sinodo generale oppure ricevute dal generalato.

## IL GENERALATO

7.29 Il generalato è composto dal superiore generale, dal vicario generale e almeno tre altri consultori. Su proposta del superiore generale entrante, il capitolo generale determina, a maggioranza assoluta dei presenti, il numero dei consultori per il suo mandato. Tutti i consultori generali vengono eletti dal capitolo generale per un periodo di sei anni e possono essere rieletti.

7.30 Oltre ai compiti assegnati dalle costituzioni, il superiore generale con il suo consiglio è responsabile dell'attuazione dello scopo apostolico e dell'espansione della Società, della formazione iniziale e permanente e delle comunicazioni. Compiti specifici gli vengono assegnati da ogni capitolo generale.

7.31 Gli ufficiali del generalato sono:

- a) l'economista generale, eletto per un periodo di sei anni dal capitolo generale;
- b) il segretario generale, il segretario generale per le missioni e il procuratore presso la Santa Sede; essi possono essere consultori e sono nominati dal generalato;
- c) il postulatore e l'archivista, nominati dal generalato.

7.32 Il superiore generale assegna ai consultori generali diversi compiti per il bene della Società, tenendo conto delle loro particolari capacità.

Il superiore generale coordina e sorveglia l'esecuzione dei compiti dei consultori. Decisioni importanti che riguardano l'ufficio e la competenza di uno o più consultori vengono prese dal superiore generale con il voto consultivo dei consultori.

7.33 Le consulte del generalato si svolgono secondo la seguente procedura:

- a) Il superiore generale convoca le consulte e vi presiede.
- b) Per il quorum è necessaria la maggioranza dei membri. In mancanza del superiore generale le decisioni vengono prese solo con la sua approvazione.
- c) La maggioranza semplice, salvo diversa indicazione, approva una mozione. Con il voto deliberativo il superiore generale necessita della maggioranza assoluta del suo consiglio.
- d) Per la validità di una decisione con voto consultivo il superiore generale deve ascoltare il suo consiglio, ma è libero di prendere la decisione secondo coscienza.

7.34 Il generalato deve agire sugli statuti provinciali e i cambiamenti in essi entro tre mesi dalla loro presentazione. Se il generalato non approva gli statuti, può proporre degli emendamenti alla provincia. Se gli emendamenti sono accettati, gli statuti entrano immediatamente in vigore. Se queste raccomandazioni non vengono accettate, la provincia ha il diritto di ricorrere al capitolo

generale; gli statuti in questione non entrano in vigore fino alla loro approvazione. Lo stesso vale per le ordinazioni del capitolo provinciale.

7.35 Il superiore generale, con il voto deliberativo del suo consiglio:

- a) approva le ordinazioni dei capitoli provinciali;
- b) approva i programmi di formazione iniziale delle singole province;
- c) determina e regola il lavoro degli ufficiali nominati ad assistere il generalato;
- d) stipula o rescinde contratti a nome della Società;
- e) decide, dopo aver consultato le province interessate, l'estensione, la limitazione o la soppressione di singole attività in cui sono coinvolte diverse province;
- f) concede dispense alle province da particolari regole della Società per un limitato periodo di tempo, secondo quanto previsto dall'art. 805;
- g) approva un piano amministrativo per il mandato che recepisce le priorità e le decisioni del capitolo generale e altre questioni secondo necessità;
- h) propone, insieme alla commissione finanziaria internazionale, il piano finanziario biennale di funzionamento da sottoporre all'approvazione del capitolo generale o del sinodo generale;
- i) decide, dopo le dovute consultazioni, di cambiare lo status di una provincia o provincia;
- j) decide spese straordinarie dell'amministrazione generale da 10.000 EUR a 100.000 EUR;
- k) dà alle province il benestare per la soppressione di case;
- l) approva il cambiamento degli indirizzi apostolici di una provincia;
- m) nomina gli ufficiali non eletti dal capitolo generale;
- n) approva, previa consultazione del sinodo generale e con la raccomandazione della commissione finanziaria, l'assunzione di debiti superiori ai 250.000 EUR da parte del generalato o delle province. Per una tale decisione occorre la maggioranza di due terzi dei membri del generalato.
- o) copre il posto vacante degli altri consultori, dell'economista generale e dei membri della commissione finanziaria;
- p) accetta la rinuncia di un membro della commissione finanziaria oppure lo rimuove;
- q) nomina i formatori delle case di formazione internazionali dopo aver consultato i rispettivi superiori di unità;
- r) prende decisioni in questioni importanti che riguardano il bene comune dell'intera Società.

7.36 Perché le dimissioni date da un superiore provinciale siano effettive, devono essere accettate dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio. La provincia, appena ricevuta la conferma dell'accettazione, inizia immediatamente la procedura per riassegnare la carica vacante.

7.37 Per gravi motivi, un superiore provinciale può essere rimosso dalla sua carica dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio. Si procede secondo le seguenti norme:

- a) Il superiore provinciale deve essere informato dal superiore generale di tutti i motivi. Egli ha il diritto di controbattere le accuse e i motivi addotti, prima di poter essere rimosso dalla sua carica. Spetta al superiore provinciale decidere se vuole comunicarne i motivi al suo consiglio.
- b) Se l'iniziativa parte dalla provincia, il superiore generale riceve un'accusa per iscritto, con l'indicazione dei motivi, firmata dalla maggioranza dei consultori o dalla maggioranza dei membri del capitolo provinciale.
- c) Il superiore provinciale può ricorrere alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ma deve assicurarsi di osservarne i rigorosi termini.

7.38 Qualora si rendesse necessario o giustificato la dimissione di un membro che ha emesso i voti perpetui, si devono osservare le norme dei cann. 694-700 riguardo alle cause, ai processi e alla difesa.

7.39 Nel definire il ricorso in appello da parte di una provincia o di un membro, il superiore generale con il suo consiglio procede secondo le seguenti norme:

- a) Entrambe le parti possono appellarsi al generalato secondo gli statuti provinciali.
- b) Se nel ricorso non sono state rispettate le norme di procedura o le istanze giuridiche della provincia, esso viene respinto all'appellante.
- c) Se il ricorso è stato presentato correttamente, tutti gli atti relativi ad esso vengono trasmessi al superiore generale. Questi atti comprendono sia i capi d'accusa contro il membro che la sua difesa.
- d) Il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio può confermare la decisione dell'autorità provinciale senza trattare il caso; deve però esporre le sue ragioni (cfr. 723f). Se l'appello viene respinto, il membro può appellarsi alla Santa Sede entro trenta giorni.
- e) Se il superiore generale decide di trattare il caso, possono ambedue, autorità provinciale e membro, presentare nuovo materiale.

## **IL SUPERIORE GENERALE**

7.40 I compiti specifici del superiore generale sono:

- a) curare l'esecuzione delle decisioni del capitolo generale;
- b) dare delle direttive esecutive che sono necessarie per l'adempimento dei compiti affidati ai singoli consultori generali, ufficiali e commissioni internazionali. Può, inoltre, dare direttive e raccomandazioni alle province in conformità con i principi di governo delle nostre regole.

- c) coordinare progetti e programmi internazionali e avviare o rendere effettivi contratti interprovinciali.
- d) apportare modifiche agli ufficiali con il voto deliberativo del suo consiglio.
- e) apportare modifiche agli incarichi del personale e delle commissioni internazionali con il voto consultivo del suo consiglio.

7.41 Quando il superiore generale pubblica una decisione o comunicazione ufficiale, si deve osservare la seguente procedura:

- a) per essere valida, occorre che sia firmata dal superiore generale e dal suo segretario o da un suo sostituto;
- b) essa specifica la linea d'azione o la regola scritta su cui è basata e la ragione della sua emissione;
- c) essa fissa la data in cui entra in vigore ed indica, eventualmente, come è possibile un ricorso in appello.

7.42 Per le visite canoniche ordinarie sono da osservare le seguenti norme:

- a) Il superiore generale avvisa il superiore della unità della visita sei mesi prima e comunica il nome del visitatore. Il superiore della unità informa i membri e le comunità della visita e stabilisce l'itinerario per il visitatore.
- b) Se è necessario, il visitatore è accompagnato da un interprete, da un segretario e da esperti designati dal generalato. La unità provvede ogni altro personale necessario per la buona riuscita della visita.
- c) Prima della visita la unità fa un esame critico della propria vita comunitaria e attività apostolica secondo una serie di criteri valutativi pubblicati dal generalato. Tali criteri hanno lo scopo di mettere in chiaro fino a che punto la provincia risponda alle esigenze delle costituzioni e del direttorio generale, come pure alle ordinazioni del capitolo generale e agli statuti e ordinazioni della unità. Un mese prima della visita deve essere inviato al generalato un rapporto autocritico.
- d) Dopo il suo arrivo, il visitatore consulta il superiore dell'unità e il suo consiglio, visita le case delle comunità salvatoriane per verificare i risultati dello studio autocritico e affronta altre questioni secondo le circostanze.
- e) Il visitatore ascolta attentamente il superiore dell'unità e il suo consiglio, come pure tutte le parti contendenti in qualsiasi controversia.
- f) Al termine della visita il visitatore si incontra con il superiore di unità e il suo consiglio per fare una relazione orale e per accertarsi del loro riscontro.
- g) Il visitatore rilascia una relazione scritta al superiore generale e al suo consiglio. Dopo la discussione nel generalato, il superiore generale invia una lettera con le sue osservazioni e raccomandazioni o direttive al superiore dell'unità. L'unità adotta le misure necessarie per attuare eventuali raccomandazioni.

7.43 Il superiore generale può avviare una visita straordinaria per approfondire e trattare questioni specifiche di interesse all'interno di un'unità. Il superiore generale con voto consultivo del suo consiglio nomina il visitatore e dà opportune indicazioni per la visita. Comunica al superiore dell'unità il nome del visitatore e le ragioni per cui viene inviato. Il visitatore riferisce le sue scoperte e raccomandazioni al superiore generale. Il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio decide gli eventuali provvedimenti da intraprendere e comunica tale decisione al superiore di unità.

## **CARICHE E COMMISSIONI**

### **L'ECONOMO GENERALE**

7.44 L'economista generale viene eletto dal capitolo generale nello stesso modo di un consultore generale. Egli deve essere consultato quando il generalato discute problemi finanziari. Le sue mansioni sono ulteriormente specificate nelle regole. Egli deve inoltre:

- a) preparare un piano biennale delle finanze per il generalato e aggiornarlo di anno in anno;
- b) raccogliere la documentazione finanziaria di tutte le parti della Società e dei suoi organismi;
- c) fungere da collegamento tra il generalato e la commissione finanziaria internazionale.

### **IL SEGRETARIO GENERALE PER LE MISSIONI**

7.47 Il segretario generale per le missioni è responsabile delle questioni che riguardano le unità amministrative missionarie. Se non è membro del generalato, deve essere convocato in tutte le sedute in cui si discute delle questioni che riguardano le missioni. Egli promuove l'interesse per le nostre unità missionarie; richiede personale per esse attraverso il superiore generale e soprintende alla preparazione del personale per le missioni. Egli coopera con i direttori provinciali delle missioni e promuove i rapporti con le organizzazioni assistenziali ecclesiastiche, private e pubbliche.

7.48 I superiori delle unità missionarie presentano i loro preventivi per l'anno successivo al segretario generale delle missioni, entro il 15 dicembre. Il segretario generale delle missioni sottopone questi budget all'incontro annuale dei direttori delle procure delle missioni, che convoca e organizza e sul quale presiede. Questo incontro si tiene entro la fine di febbraio e fissa gli importi che le procure delle missioni possono contribuire a questi budget. Il segretario generale della missione sottopone poi i risultati dell'incontro al generalato per l'approvazione, che dovrà essere data entro il 31 marzo.

Il generalato, previa consultazione con i direttori delle procure missionarie, decide per quali unità le procure missionarie forniscono assistenza finanziaria. Se i direttori delle procure della missione

non sono in grado di coprire tutti i budget proposti per queste unità, il generalato cerca i mezzi per coprire il resto.

I superiori delle unità missionarie sottopongono i bilanci della loro unità al segretario generale delle missioni. I direttori delle procure missionarie consegnano annualmente al segretario generale delle missioni un rapporto sulla procura missionaria della loro provincia. Il segretario generale della missione sottopone tutti i documenti finanziari delle unità missionarie alla commissione finanziaria internazionale per sua informazione.

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

7.47 Il segretario generale stende il verbale delle riunioni del generalato, registra la loro stesura ufficiale e controfirma tutti i documenti ufficiali del generalato. Egli coordina:

- a) il lavoro di segreteria del generalato;
- b) la pubblicazione di materiale per il generalato, compresa una pubblicazione (ANNALES) che esce almeno una volta all'anno e contiene comunicazioni ufficiali, le relazioni del generalato e altri articoli di interesse per tutta la Società;
- c) la pubblicazione regolare di un bollettino di informazioni attuali (INFORMATIONES);
- d) la traduzione di rapporti e di istruzioni;
- e) lo scambio interprovinciale di notizie;
- f) la trasmissione di notizie sulla Società ai responsabili delle pubbliche relazioni nelle province.

7.48 È aiutato nel suo lavoro da un esperto archivista e, se necessario, da altro personale qualificato.

7.49 L'archivista generale raccoglie il materiale storico sulla Società, lo ordina, lo conserva negli archivi generali e lo mette a disposizione per studi secondo il regolamento degli archivi della Società. Egli promuove e coordina la collaborazione degli archivisti delle province in modo che gli archivi siano bene ordinati e bene tenuti per l'utilità dell'intera Società.

Tre copie di tutte le pubblicazioni dei membri e tutto il materiale pubblicato riguardante la Società debbono essere mandate all'archivista generale. Specifiche direttive sono date negli statuti provinciali.

## **IL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL GENERALATO**

7.50 Per la scelta degli ufficiali e dei collaboratori dipendenti dal generalato, il superiore generale procede come segue:

- a) Notifica ai superiori provinciali le necessità del generalato e chiede membri qualificati.

b) Se un membro va a lavorare per il generalato, viene stipulato un contratto firmato dal superiore generale, dal superiore provinciale e dal membro stesso. Il contratto contiene una descrizione del lavoro del membro, il suo stato legale nella comunità, la durata del servizio e le clausole per la rescissione del contratto.

c) Qualora il superiore generale non riesca a reperire membri sufficienti o qualificati per i vari uffici, il generalato ha il diritto di assumere personale esterno.

## **LE COMMISSIONI INTERNAZIONALI DELLA SOCIETÀ**

7.51 Il capitolo generale può costituire attraverso ordinazioni delle commissioni necessarie per il lavoro del generalato. In preparazione al prossimo capitolo generale, il generalato prevede una valutazione dell'efficacia di ciascuna commissione.

7.52 I presidenti delle commissioni internazionali sono designati dal superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio. I membri del generalato possono essere presidenti di queste commissioni, eccetto della commissione per le finanze.

7.53 Tutte le spese delle commissioni internazionali sono incluse nel preventivo del generalato.

7.54 La commissione finanziaria internazionale è una commissione permanente della Società. Essa è composta da tre membri eletti dal capitolo generale secondo la seguente procedura:

a) Il nuovo generalato, consultati i superiori provinciali, propone i candidati per la commissione. Il capitolo generale li elegge nello stesso modo dei consultori generali.

b) Qualora un posto si rendesse vacante nella commissione finanziaria, il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio elegge un nuovo membro.

7.55 I compiti della commissione finanziaria sono:

a) consigliare il generalato in tutte le questioni finanziarie importanti;

b) raccomandare al generalato tutte le transazioni di amministrazione straordinaria che implicano somme superiori a 250.000 EUR;

c) raccomandare al generalato l'approvazione per l'assunzione di debiti superiori ai 250.000 EUR da parte del generalato o delle province;

d) esaminare i preventivi delle missioni e farne un rapporto al generalato, al sinodo generale e al capitolo generale;

e) esaminare le relazioni finanziarie annuali del generalato e di tutte le province e farne un rapporto al generalato, al sinodo generale e al capitolo generale;

f) avviare la seguente procedura qualora intuisse che una provincia si trovi in difficoltà economiche o segua una linea discutibile in campo finanziario:

1. la commissione finanziaria ascolta la unita e fa raccomandazione al superiore generale e il suo consiglio;

2. dopo che il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio ha approvato le osservazioni o ha emesso direttive, l'economista generale informa la unità di queste osservazioni e direttive;

g) proporre soluzioni al generalato qualora lo vedesse in difficoltà economiche e, se necessario, fare un rapporto al sinodo generale;

h) revisionare ogni anno il piano biennale finanziario del generalato e calcolare la somma con cui le varie province devono contribuire al sostentamento del generalato per il successivo anno finanziario.

### **LA RESIDENZA DEL GENERALATO**

7.56 Tutti i membri del generalato abitano nella sede centrale internazionale in Roma o nelle sue vicinanze. Questa casa può anche servire come centro internazionale di studi.

7.57 Poiché questa casa non appartiene ad una provincia, la sua comunità ha il diritto, conforme alle norme del direttorio generale, di darsi particolari regole per il proprio sistema di vita e di partecipare alle elezioni del proprio governo.

7.58 Il consiglio di appello per la comunità della casa generalizia è formato dai membri del generalato. Se uno o più membri del generalato sono coinvolti in un ricorso, non hanno diritto al voto.

### **PROVINCE, PRO-PROVINCE E VICARIATI**

7.59 Una provincia è di solito costituita per una determinata regione. Essa può avere comunità anche fuori di questo territorio, dopo aver ottenuto il benessere delle altre province interessate. A norma del diritto comune e proprio, ha diritto la provincia di:

a) stabilire la propria forma di governo;

b) incorporare membri nella provincia e quindi nella Società;

c) regolare la propria vita comunitaria, l'apostolato e la formazione iniziale e permanente;

d) erigere case previa consultazione del generalato e sopprimere case con l'approvazione del superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio;

e) trattare ogni altro argomento stabilito dalle nostre regole e dalle ordinazioni del capitolo generale.

7.60 Una pro-provincia ha il diritto di stabilire, a norma del diritto comune e proprio, la sua forma di governo, incorporare membri nella pro-provincia e regolare la sua vita comunitaria. Il

generalato pone particolare cura nell'aiutare lo sviluppo della pro-provincia, soprattutto nel campo vocazionale, della formazione e dell'apostolato. La pro-provincia erige o sopprime case con il consenso del generalato.

7.61 Un vicariato è affidato alla cura del generalato ed ha la propria forma di governo, incorpora membri nella Società e conduce la vita di comunità secondo gli statuti del vicariato.

a) Il rapporto del superiore generale con il vicariato è analogo a quello del superiore provinciale con la sua provincia. Il superiore generale ha la facoltà di delegare a un dato superiore del vicariato quelle competenze amministrative specifiche di un superiore provinciale che il superiore generale ritiene adeguate alla persona, al luogo e al tempo.

b) La contrazione di debiti, la vendita o l'acquisto di beni e qualsiasi operazione superiore a 25.000 EUR deve essere approvata dal superiore generale con l'approbazione del suo consiglio.

c) Al capitolo del vicariato partecipa un membro del consiglio generale, se possibile il consultore che è la persona di contatto con il vicariato.

7.62 Una regione è una parte geografica di una provincia, vincolata dagli statuti alla provincia ed istituita con una carta che le viene accordata dal superiore provinciale ed il suo consiglio. I diritti e i doveri della regione sono specificati nella carta che diventa parte integrante degli statuti provinciali.

7.63 Le unità trasmettono al generalato, al più presto possibile, il protocollo e gli atti ufficiali sul capitolo, una assemblea o il sinodo dell'unità. Al generalato vengono inviati anche i verbali delle riunioni del consiglio di unità o una loro sintesi.

7.64 Sotto la direzione o con la collaborazione del superiore generale, i superiori provinciali di una stessa area culturale e geografica possono coordinare il loro personale, le loro attività e risorse finanziarie, quando essi stessi e tutta la Società possano trarre profitto da uno sforzo comune.

7.65 Dovunque possa essere proficuo, i membri nell'amministrazione e le commissioni delle varie province si incontrano e si scambiano le informazioni per favorire la reciproca collaborazione.

7.66 Le province, sia di propria iniziativa che su richiesta del superiore generale, possono concordare il trasferimento di membri da una provincia all'altra sia per un tempo determinato sia definitivamente. Per attuare tale trasferimento occorre:

a) sentire il parere del membro in questione ed entrambi i superiori provinciali;

b) stipulare un contratto che specifichi la durata del trasferimento, la ragione per il trasferimento, le clausole del termine del contratto ed ogni altra informazione pertinente;

c) Il trasferimento permanente in un'altra provincia richiede che il membro abbia lavorato per un congruo tempo nella provincia che l'ha assunto.

d) È richiesto il voto deliberativo di ambedue i consigli provinciali. Il membro ed ambedue i superiori provinciali firmano il contratto. Copie del contratto sono conservate dalle parti interessate e una copia viene spedita al generalato.

7.67 Gli statuti provinciali specificano quale è l'autorità competente per introdurre modifiche necessarie e/o richieste dal generalato negli statuti e nelle ordinazioni provinciali durante il periodo che intercorre tra i capitoli provinciali.

7.68 Gli statuti provinciali contengono norme che garantiscono il sostegno dei programmi e delle direttive della Società internazionale con uffici, programmi, personale e/o denaro necessari.

### **AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI**

7.69 Denaro e beni a noi dati possono essere usati solo secondo la volontà del donatore. Se questo denaro non diventa proprietà nostra, p.e. il denaro offerto per le missioni, esso deve essere amministrato separatamente.

7.70 Tutti i denari delle nostre comunità devono essere registrati in un libro contabile ufficiale e conservati in una cassa comune.

7.71 I superiori ed economi locali consultano la comunità e rispettano le sue decisioni, quando si tratta di fare delle spese straordinarie. In tali casi occorre anche tenere in debita considerazione la situazione finanziaria della provincia e della Società nel suo insieme. Ulteriori disposizioni sono date negli statuti provinciali.

7.72 I membri incaricati dell'amministrazione dei beni materiali li amministrano come un servizio alla comunità e, a tempo dovuto, presentano una relazione dettagliata secondo le regole. Ordinariamente l'ufficio del superiore e quello dell'economo non devono essere abbinati. Per le province gli statuti contengono ulteriori dettagli.

7.73 Gli statuti provinciali specificano in quale misura la comunità e i membri che vivono da soli possono, sotto la propria responsabilità, disporre dei beni materiali e come debbono rendere conto alla provincia.

7.74 L'amministrazione di tutte le opere di apostolato, comprese quelle condotte da una comunità come tale, deve essere tenuta separata dall'amministrazione delle proprietà della comunità, per quanto è possibile, così da avere una visione più chiara delle implicazioni finanziarie

dei nostri impegni di apostolato e per valutare meglio il nostro atteggiamento in quanto alla povertà.

7.75 Ogni unità ha una commissione finanziaria eletta dal capitolo dell'unità. I membri non devono essere membri del consiglio di unità. L'economista dell'unità partecipa alla commissione come membro senza diritto di voto. Gli statuti dell'unità specificano le responsabilità della commissione.

7.76 È compito dell'economista:

- a) conservare accuratamente tutti gli atti concernenti contratti e tutti i documenti di ordine finanziario;
- b) tenere un inventario aggiornato e una valutazione aggiornata di tutti i beni mobili e immobili;
- c) tenere un apposito registro per le obbligazioni di messe nel quale sono registrati il numero delle messe ricevute, le intenzioni, le offerte e l'adempimento delle obbligazioni. Questo registro è regolarmente controllato dal superiore o da un suo delegato;
- d) tenere un elenco di tutte le obbligazioni provenienti da lasciti, annotando la somma ricevuta e l'eventuale adempimento dell'obbligazione.
- e) redigere la relazione contabile mensile e il bilancio annuale consuntivo;
- f) preparare il bilancio preventivo annuale;
- g) ottenere una revisione dei conti annuale preparata da un contabile pubblico.

7.77 Le relazioni finanziarie delle province e dell'economista generale vengono esibite come segue:

- a) Una relazione finanziaria revisionata viene inviata all'economista generale entro nove mesi dalla fine dell'anno fiscale dell'unità. Se ciò non è possibile, si dovrà inoltrare una spiegazione all'economista generale.
- b) Le relazioni finanziarie annuali delle province vengono attentamente esaminate dall'economista generale. Se è necessario, egli chiede chiarificazioni. Poi egli presenta queste relazioni, insieme con quelle del generalato, tutte convertite in una valuta comune, al generalato e alla commissione finanziaria internazionale per il controllo.
- c) L'economista generale sottopone il bilancio consolidato e quello del generalato, insieme con il rapporto della commissione finanziaria, al sinodo generale o al capitolo generale durante la prossima sessione.

7.78 L'economista generale ha il diritto di ispezionare l'amministrazione finanziaria delle province e delle case immediatamente soggette al generalato. Ogni raccomandazione che egli fa in base alla sua ispezione, deve essere approvata dal superiore generale con il voto deliberativo del suo

consiglio. Egli informa il superiore provinciale e l'economista delle sue raccomandazioni prima di sottoporle al generalato.

7.79 Atti di straordinaria amministrazione sono:

- a) acquisto o vendita di poteri, fabbricati e altre proprietà di valore;
- b) acquisto di apparecchiature di lunga durata (impianti tecnici), eccettuati i casi di sostituzioni;
- c) ristrutturazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- d) ipoteche su proprietà o contrazione di debiti;
- e) modifica dello scopo di beni immobili, p.e. dando a noleggio o in affitto una proprietà della Società a persone estranee;
- f) assunzione di fideiussione, di amministrazioni fiduciarie, di donazioni a cui sono legate delle obbligazioni.

7.80 Le transazioni finanziarie dell'amministrazione straordinaria seguono queste procedure:

- a) Gli statuti provinciali stabiliscono per quale somma una comunità locale ha bisogno del consenso del superiore provinciale con il voto deliberativo del suo consiglio.
- b) Una provincia o il generalato può effettuare di sua iniziativa transazioni finanziarie fino a 250.000 EUR; per somme superiori a 250.000 EUR è necessario il benestare del superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio e la raccomandazione della commissione finanziaria.
- c) Perché il generalato o una provincia possa contrarre un debito superiore a 250.000 EUR è necessario il benestare di due terzi del generalato, previa consultazione del sinodo generale e previa raccomandazione della commissione finanziaria.
- d) In tutti i casi si deve badare che nessun altro livello amministrativo ne venga gravato.
- e) Il generalato e le province devono osservare le prescrizioni che la Santa Sede ha emanato per i singoli paesi e che stabiliscono per quale somma essi hanno bisogno di uno speciale permesso della Santa Sede.

7.81 Le unità versano i loro contributi al generalato il più presto possibile dopo il 1° gennaio. Tuttavia, almeno la metà dovrebbe essere pagata entro la fine di maggio e il resto entro la fine di settembre. Se un'unità non è in grado di conformarsi, l'economista dell'unità dovrà scrivere una lettera di spiegazioni all'economista generale.

7.82 Se e quando in futuro verranno vendute delle proprietà acquistate e costruite con i fondi della Società internazionale, il denaro dovrà essere restituito al generalato in proporzione alla somma che la Società internazionale ha contribuito al costo totale. Gli importi del contributo originario della Società internazionale devono essere visibili nei bilanci dell'unità in modo da verificarne l'esistenza per il futuro. Il denaro restituito al generalato dalla vendita di proprietà in un'area che originariamente era una zona di missione verrà reinvestito nelle missioni.

7.83 Le unità versano almeno il 20% del ricavato della vendita di immobili per le missioni salvatoriane, le unità crescente o per nuove fondazioni. Questi fondi sono amministrati dal generalato. Sono esclusi gli immobili venduti nell'ambito del trasferimento di investimenti o venduti per trasferire le risorse ad altri apostolati.

7.84 Tutte le unità donano almeno l'1% del loro reddito lordo alle opere missionarie salvatoriane attraverso la propria procura missionaria come espressione di solidarietà e corresponsabilità, nonché come segno di povertà vissuta. Inoltre, contribuiscono con un altro 1% del loro reddito lordo alla costituzione del Fondo Francesco Jordan. L'adempimento di questi obblighi deve risultare nelle loro dichiarazioni annuali, utilizzando la modulistica fornita dall'economista generale.

### **FONDI DEL GENERALATO**

7.85 Il generalato manterrà un fondo vincolato dell'importo di 250.000 EUR. Gli interessi di questo fondo possono essere utilizzati sia per le spese correnti del generalato, sia per costituire il fondo stesso. Prima di poter utilizzare il capitale di questo fondo è necessaria la raccomandazione della Commissione Finanziaria Internazionale.

7.86 Il fondo di solidarietà esiste per aiutare le unità bisognose o per intraprendere progetti necessari.

a) Una percentuale del reddito lordo delle unità verrà trasferita annualmente al fondo di solidarietà. La percentuale può essere modificata da un sinodo generale o da un capitolo generale.

b) Le richieste di aiuto finanziario del fondo di solidarietà saranno presentate al generalato tramite l'economista generale. Il generalato esamina attentamente la richiesta e la presenta insieme al risultato del suo esame alla commissione finanziaria internazionale per la sua raccomandazione. Solo con la raccomandazione della commissione finanziaria internazionale il generalato potrà dare l'approvazione definitiva al progetto e alla somma di denaro da concedere.

c) Se la somma richiesta al fondo di solidarietà è superiore a quella disponibile, il generalato può chiedere aiuto alle province. Il generalato può dare l'approvazione dopo aver ricevuto dalle province l'importo delle loro donazioni specifiche.

7.87 Il fondo progetti è un'unità contabile separata utilizzata dal generalato per contabilizzare grandi progetti e spese straordinarie. La ragione principale di questa unità contabile è quella di mantenere queste spese separate dall'amministrazione generale della Società e dalla Casa Madre. Tutti i proventi derivanti dall'affitto dell'albergo, dei negozi, ecc. della Casa Madre saranno contabilizzati nel fondo progetti.

7.88 Il fondo Francesco Jordan ha i seguenti scopi:

a) Finanziare la formazione iniziale nelle unità di espansione; assistere nei costi amministrativi del generalato; concedere un prestito per la ristrutturazione della casa madre; acquisire patrimonio in unità di espansione.

b) Il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio, la raccomandazione della commissione internazionale per le finanze e l'economista generale, determina l'allocazione dell'investimento (cioè come viene investito il fondo). La commissione internazionale per le finanze e l'economista generale consiglieranno anche al generalato dove investire il denaro. Le sovvenzioni annuali non saranno superiori al 5% della media mobile triennale del valore del fondo.

Il superiore generale con il voto deliberativo del suo consiglio su raccomandazione della commissione internazionale per le finanze e l'economista generale approverà sovvenzioni e prestiti.

## **CAPITOLO VIII**

### **LE NOSTRE REGOLE: LORO SCOPO, OBBLIGO E INTERPRETAZIONE**

8.1 La lingua ufficiale delle costituzioni e del direttorio generale è l'inglese.

8.2 È il generalato che approva le traduzioni del testo ufficiale.

Decreto di approvazione della Santa Sede	III
Introduzione	V
Prefazione	X
Capitolo I	
La nostra vocazione e missione salvatoriana	1
Capitolo II	
La nostra vita apostolica	3
Capitolo III	
La nostra vita secondo i consigli evangelici	5
I consigli evangelici in genere	5
Formula della professione religiosa	6
Castità consacrata	6
Povertà	7
Obbedienza	9
Capitolo IV	
La nostra vita di comunità	11
Capitolo V	
La nostra unione con Cristo	13
Capitolo VI	
La nostra formazione iniziale e permanente	15
Capitolo VII	
Il governo della società	18
Il governo in genere	18
Il capitolo generale	20
Il sinodo generale	21
Il generalato	21
Cariche e commissioni	24
Province, pro-province e vicariati	25
66	67